

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – RIETI - TEL.0746 – 2781–PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

**CONVENZIONE DI TIROCINIO PROFESSIONALE
POST LAUREAM PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO
DELLA SEZIONE A E B DELL'ALBO DEGLI PSICOLOGI**

TRA

L'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante p.t. Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959, - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 26.05.2023, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42

E

L'UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS, codice fiscale 90027520130, PEC placement.convenzioni@pec.uniecampus.it, con sede legale in Novedrate, via Isimbardi 10, C.A.P. 22060 (CO), d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Marco Margarita, nato a Roma il 19/07/1965

Premesso che:

- in base all'art. 52 del D.P.R. 328/01 per l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S (Psicologia), della laurea magistrale nella classe LM-51 (ex D.M. 270/2004) oppure della laurea in Psicologia dell'ordinamento previgente il D.M. 509/1999, e un tirocinio professionale di durata annuale di 1000 ore complessive;
- in base all'art. 53 del D.P.R. 328/01 per l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche della classe 34 (ex D.M. 509/1999) e della classe L-24 (ex D.M. 270/2004) e un tirocinio professionale di 500 ore complessive;
- il tirocinio va effettuato presso i dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle università ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente Consiglio dell'Ordine degli Psicologi;
- il tirocinio della laurea triennale si articola in un semestre (500 ore) e quello della specialistica/magistrale in due semestri (1000 ore) di carattere continuativo e deve riguardare gli aspetti applicativi di una delle seguenti aree: psicologia generale, psicologia clinica, psicologia sociale e psicologia dello sviluppo;
- la frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria e non deve essere inferiore alle 20 ore settimanali;
- la pratica del tirocinio dovrà svolgersi nel rispetto del codice Deontologico degli psicologi italiani.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art.1 oggetto

1. l'ASL Rieti dà la propria disponibilità ad accogliere presso le sue strutture e sedi operative, su proposta dell'Università Telematica eCampus, tirocinanti in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento del tirocinio professionale post lauream per l'ammissione all'esame di stato della sezione A e B dell'albo degli psicologi
2. l'ASL Rieti prende atto che i predetti tirocini sono disciplinati, oltre che dal citato decreto D.P.R. 328/01, dalle Linee Guida del tirocinio per l'accesso all'Esame di Stato per l'iscrizione alla sezione A e B dell'Albo degli Psicologi approvate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi il 30 gennaio 2009 nonché dai Criteri per lo svolgimento del tirocinio.
3. l'ASL Rieti garantisce la collaborazione di psicologi iscritti alla Sezione A dell'Albo aventi i requisiti di legge e quelli indicati nei punti 4.1 e 4.2 dei Criteri citati al precedente art. 1 per l'esercizio delle funzioni di Tutor Psicologo per i tirocini presso lo stesso attivati
4. l'ASL Rieti garantisce inoltre la presenza di uno psicologo referente che di norma è quello presente nella struttura di posizione funzionale più elevata e con la maggiore anzianità di servizio, a cui è affidato il coordinamento tra i diversi tutor e le diverse esperienze di tirocinio.

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – RIETI - TEL.0746 – 2781–PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

Art.2 caratteristiche del tirocinio

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un Tutor universitario designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale/psicologo, indicato dall'ASL Rieti.
3. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutor universitario e di quello aziendale/psicologo;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso i locali dell'ASL Rieti;
 - d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
 - f) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio, è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte dell'Università e dell'ASL Rieti, nonché del tirocinante per presa visione ed accettazione
5. L'ASL Rieti prende atto che la pratica professionale effettuata durante il tirocinio deve avere per oggetto i contenuti metodologici e deontologici inerenti al ruolo e alla funzione dello psicologo, che comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali ed alle collettività.
Il tirocinio interessa quindi le applicazioni della psicologia negli ambiti clinico, evolutivo, generale, sociale nelle loro differenti articolazioni (di sviluppo dell'individuo, della famiglia, organizzativa, e del lavoro, ecc). Le attività di ricerca possono costituire un'integrazione delle attività di tirocinio, ma non sostituirsi ad esse ad eccezione dei tirocini svolti in strutture che abbiano l'ambito di ricerca quale finalità costitutiva dell'Ente.
6. La frequenza al tirocinio è obbligatoria
7. Il Tutor dell'ASL Rieti deve annotare giornalmente nell'apposito libretto rilasciato dall'Università Telematica eCampus allo studente le presenze del tirocinante e le attività effettuate. Al termine del periodo di tirocinio tale libretto dovrà essere riconsegnato all'Università Telematica eCampus, debitamente compilato e firmato dal Tutor, affinché questa possa procedere agli adempimenti di propria competenza ed in particolare al rilascio dell'attestato previsto dall'art. 1, comma 4, del D.M. 239/92

Art.3 Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto formativo e rispettando l'ambiente di lavoro;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art.4 Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa ha validità sia sul territorio nazionale sia per l'estero e ha valore anche per le attività eventualmente svolte esternamente alle strutture del soggetto ospitante, purché rientranti nel Progetto formativo e di orientamento. In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore che provvederà alla denuncia infortuni all'Inail.

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – RIETI - TEL.0746 – 2781–PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

Art.5 Obblighi del soggetto ospitante

1. l'ASL Rieti si impegna:

- a) a rispettare il progetto formativo, di cui all'articolo 2, comma 3;
- b) a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite del tutor aziendale;
- c) a controllare e visitare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
- d) a trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutor aziendale, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti;
- e) a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi evento inerente il tirocinante, nonché ogni sua eventuale assenza;
- f) a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato e tirocinanti, come previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;
- g) a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione

Art.6 informazione e formazione dei lavoratori

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", l'ASL Rieti si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:

- formazione specifica

Tale Convenzione sancisce l'impegno del soggetto promotore a farsi carico della formazione generale

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;

c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- rischio intrinseco aziendale.

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Università) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

- Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
- Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria"). Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

via del Terminillo, 42 - 02100 – RIETI - TEL.0746 – 2781–PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

Art.7 Trattamento dati personali

1. Le Parti si impegnano a effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (i.e. Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, la relativa normativa nazionale di recepimento, il D.Lgs. 196/2003, le Linee Guida EDPB e le “Frequently Asked Questions” pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali, sul proprio sito istituzionale www.garanteprivacy.it ed ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali).
2. Le Parti si danno atto di essersi pienamente informate sul trattamento dei reciproci dati personali (i.e. dati personali dei propri dipendenti, dati di contatto, dati personali comunque facenti capo e/o riferibili a ciascuna delle Parti) ai sensi e per gli effetti della citata normativa. Il relativo trattamento sarà eseguito da ciascuna Parte in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ciascuna Parte dovrà garantire misure idonee a impedire la perdita, l'alterazione o l'accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura dei dati personali da parte di terzi ed adottare tutte le misure tecniche, organizzative e di sicurezza previste dalla succitata normativa.
3. Sempre con riferimento ai reciproci dati personali di cui sub 7.2 che precede, ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni pretesa, richiesta di danno e/o di spesa da chiunque avanzata per la violazione degli obblighi di cui al presente articolo 7”.
4. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, l'Università Telematica e- Campus di Novedrate (CO) accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 2), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. L'Università Telematica e- Campus di Novedrate (CO), a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

Art.8 Durata, spese della Convenzione e recesso

1. La presente Convenzione, ha validità di 1 anno dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.
2. La convenzione, insieme al Progetto formativo, è parte integrante della documentazione necessaria per l'attivazione del singolo tirocinio.
3. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi della presente convenzione
4. L'imposta di bollo e le eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del soggetto promotore, salvo accordi specifici tra le parti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Art.9 rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

via del Terminillo, 42 - 02100 – RIETI - TEL.0746 – 2781–PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

Art.10 Pubbliche Amministrazioni

1. In caso di atto con Pubblica Amministrazione la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

Rieti,.....

ASL Rieti

Il Commissario Straordinario

Dott. Mauro Maccari

(timbro e firma)

Università telematica Ecampus

Rappresentata ai fini della sottoscrizione della
presente Convenzione dalla Dott.ssa Gaia
Bosisio, giusta delega conferita dal consiglio di
amministrazione del 26 marzo 2020
